



Provincia di Genova
Direzione Ambiente
Ambiti Naturali e Trasporti
Fax 010/5499680

All'Amministrazione Provinciale di Genova
P.le Mazzini, 2
16122 Genova

Richiesta di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Il sottoscritto nato a(Prov)
Il domiciliato nel Comune di in
Via n Località
Tel proprietario e/o conduttore del fondo agricolo situato nel Comune di

CHIEDE di poter usufruire del contributo per la messa in opera di (1):

- Rete metallica
- Pastore elettrico

sul fondo sito nel Comune di
Località coltivato a (2) di
superficie pari a metri quadrati (mq) per una spesa preventivata di €(3)

(1) Segnare esclusivamente una delle due voci indicate

(2) Specificare il tipo di coltura in atto: orticole, frutteto, vigneto, prato, pascolo ecc.

(3) Allegare preventivo di spesa giustificato relativo all'acquisto del materiale necessario per la realizzazione dell'opera

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA INOLTRE

- che i dati relativi alla presente domanda sono veritieri;
- di non aver beneficiato né di voler beneficiare di analoghi contributi per le stesse opere da parte di altri Enti (Comunità Montane, Consorzi di Comuni ecc.);
- di provvedere alle necessarie autorizzazioni eventualmente previste da regolamenti e/o normative vigenti in materia per la messa in opera di recinzioni;
- di essere a conoscenza che non saranno previsti risarcimenti di eventuali futuri danni, causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sul fondo interessato dal presente contributo.

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata tramite fax o a mezzo posta, corredata da **fotocopia non autenticata, di un documento di identità del dichiarante**, all'ufficio competente.

....., li

IN FEDE

(.....)

Continua a pag. 2

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

1) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati:

a) ha le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nonché alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo così come stabilito dall'art. 43 L.R. 29/94 e ss.mm.ii.;

b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato.

3) I dati saranno comunicati:

a) ai soggetti formalmente individuati dall'Amministrazione Provinciale per l'espletamento delle attività di accertamento e quant'altro necessario per la liquidazione del risarcimento dei danni e dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione;

b) ai componenti del Comitato istituito ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 29/94 e ss.mm.ii. per gli adempimenti di competenza.

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla liquidazione degli importi spettanti per il risarcimento dei danni e per la corresponsione dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali, Trasporti.

Al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

1) Possono inoltrare domanda di contributo i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio provinciale purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti (Comunità Montane, Consorzi Agricoli Intercomunali, etc.).

2) La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Nel corso dell'anno non può essere presentata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato. La domanda può essere consegnata a mano direttamente agli Uffici della Provincia di Genova o inviata tramite le Associazioni Agricole, i Comuni e/o le Comunità Montane, o mediante servizio postale. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici provinciali dovranno essere corredate di fotocopia fronte-retro di un documento di identità del denunciante.

3) Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegato un preventivo giustificato delle spese da sostenere per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione della struttura di prevenzione.

4) L'Amministrazione provinciale provvederà a rilasciare apposito nulla osta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dall'Amministrazione provinciale e alle disponibilità di bilancio.

5) Qualora la richiesta di contributo, inoltrata nei termini previsti, non possa essere riscontrata a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, la stessa potrà essere automaticamente inserita nella graduatoria dell'anno successivo, acquisendo priorità rispetto alle altre richieste pervenute.

6) Il termine per l'esecuzione dei lavori viene fissato in 12 mesi dal rilascio del nulla osta. Per casi opportunamente motivati, tempestivamente comunicati con nota scritta, è prevista altresì la concessione di una proroga di ulteriori 6 mesi. **Il mancato adempimento dei lavori entro i termini convenuti comporterà di norma l'inammissibilità al contributo.**

7) A lavoro ultimato il richiedente dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione provinciale tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione comprovante la spesa sostenuta. L'Amministrazione provinciale provvederà ad effettuare il relativo collaudo per verificare la messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

8) In base all'esito del collaudo effettuato, si provvederà a corrispondere il relativo contributo nella seguente misura:

- a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la realizzazione di recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa massima ammissibile di € 1.000, pari a un contributo massimo di € 600 per superfici coltivate inferiori all'ettaro;
- b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la realizzazione di recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa massima ammissibile di € 2.000, pari a un contributo massimo di € 1.600 per superfici coltivate superiori all'ettaro;

9) L'altezza della recinzione metallica, da utilizzare esclusivamente per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche non deve essere, di norma, superiore a 1,10 m fuori da terra;

10) La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta di norma la non ammissibilità delle domande di risarcimento di eventuali futuri danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli interessati, di proprietà o condotti dal beneficiario del contributo stesso.

Continua a pag. 4

INDICAZIONI TECNICHE PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

1. PASTORE ELETTRICO

a) Unità elettrica: possono essere batterie a 12 V, anche a pannelli solari, o trasformatori collegati a una linea elettrica a 220 V. Le apparecchiature migliori emettono impulsi brevi ad alto voltaggio che consentono di conservare l'efficacia dei recinti anche nel caso di cortocircuiti dovuti a contatti con la vegetazione che altrimenti rischierebbero di interrompere il flusso di corrente.

b) Filo elettrificato: recinzione costituita da 2 o 3 ordini di fili elettrificati posti rispettivamente a 20-30, 50-60 e 90 cm dal suolo e fissati a paletti di supporto.

L'adozione di un ulteriore filo di massa non elettrificato a circa 15-20 cm da terra aumenta l'efficacia della protezione, in quanto l'animale risente maggiormente dello shock elettrico se tocca contemporaneamente il filo elettrico e quello di massa.

c) Pali: i pali su cui verranno fissati i fili elettrificati possono essere in legno, plastica e metallo. Nel posizionare i paletti è sconsigliabile lasciare, tra un palo e l'altro, una distanza eccessiva.

d) Isolatori: su ogni palo devono essere posti gli appositi isolatori (anelli di materiale isolante) dove far scorrere il filo elettrificato al fine di evitare inopportune perdite di corrente.

N.B.

1. Per il corretto funzionamento e un rendimento ottimale è indispensabile verificare l'isolamento della recinzione in maniera regolare, eseguendo una ricognizione accurata il più sovente possibile per eliminare le "masse" (vegetazione a contatto dei fili) o riparare eventuali danni (caduta di rami, pietre etc.).
2. Nel caso di danni causati anche da caprioli e/o daini può essere utile collocare altri 2 ordini di fili ad una altezza indicativa di 120 cm e 170 cm.

2. RECINZIONE METALLICA

a) Pali: i pali devono essere in legno, di diametro di circa 6-8 cm in testa. La distanza tra un palo e l'altro non deve essere superiore ai 3 metri. L'altezza fuori di terra deve essere di norma non superiore a 1.10 m. **L'installazione di paleria di materiale diverso dal legno non dà diritto al riconoscimento del contributo sulla stessa.**

b) Rete: è consigliabile utilizzare reti metalliche a maglia romboidale zincata o plastificata. Per evitare che l'animale facendo leva con il muso, riesca ad alzare la rete, è buona norma fissarla a terra mediante picchetti, pali in legno o interrandola ad una profondità di almeno 20 cm.

N.B.

1. In presenza di dislivelli occorre ravvicinare i pali e, nel caso, ricorrere a pezzi aggiuntivi di rete, al fine di eliminare eventuali passaggi che si possono determinare in questi punti.
2. Recinzioni di elevata estensione dovranno prevedere, lungo la perimetrazione, punti di accesso (cancelli) che possano consentire l'eventuale passaggio in assenza di coltura in atto.